TI_GERICHTE 15.2016.91 vom 29. November 2016

TI Tribunale d'appello, 2016-11-29, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_15.2016.91

FR: TI_GERICHTE 15.2016.91 du 29 novembre 2016

IT: TI_GERICHTE 15.2016.91 del 29 novembre 2016

Regeste

Ricorso contro il rifiuto di sospendere le esecuzioni e l'emissione di avvisi di pignoramento. Domanda di ricusa del presidente della CEF. Accertamento di nullità di un precetto esecutivo

Erwägungen

E. 1

invoca anche "manifestazioni soggettive e specifiche di prevenzione" del giudice Jaques nei suoi confronti, insite a suo dire nelle sentenze da lui emanate, "praticamente tutte e sempre in favore dei nemici ed avversati" di lei. Ora, nella decisione appena citata il Tribunale federale ha ricordato che pure questo genere di motivazione è inammissibile (consid. 1.1). Essendo la domanda di ricusa integralmente irricevibile, nulla osta all'esame di merito del ricorso da parte della Camera nella sua composizione ordinaria.

E. 1.1

In una causa in cui la ricorrente aveva chiesto la ricusa sia del presidente della Camera sia successivamente dell'intera II Corte di diritto civile del Tribunale federale, tale Corte ha già avuto modo di precisare che una domanda di ricusa fondata su un motivo generico che, se ammesso, porterebbe all'esclusione di un intero tribunale è inammissibile, poiché i motivi di ricusa devono essere specificati per ogni singola persona della quale è chiesta la ricusa (sentenza del Tribunale federale 5A_535/2016 del 7 settembre 2016 consid. 1.2 e 3). Non risulta del resto dalla giurisprudenza europea né svizzera che l'attribuzione per legge della nomina dei giudici al potere legislativo per mandati di dieci anni sia in sé contraria all'art. 6 n.

E. 1.2

RI

E. 2

"Nel merito" la ricorrente si limita a richiamare la sua "notoria situazione di persecuzione e di olocausto ad personam promosso e sponsorizzato dai noti nemici dove da 7 anni h[a] la vita bloccata oltre alla professione e i conti tutti" e a motivare la necessità di proroga del pignoramento con il "concomitante processo penale fissato la settimana 3-12 ottobre 2016" . La ricorrente, tuttavia, non si confronta con la motivazione con cui l'UE ha respinto la sua domanda di posticipazione, ovvero che la data del 31 agosto 2016 era stata proposta da lei. La censura si avvera dunque irricevibile. Sarebbe comunque infondata poiché la ricorrente non spiega per quale motivo essa non avrebbe potuto presentarsi agli sportelli dell'UE prima o dopo l'udienza in Pretura fissata lo stesso 31 agosto 2016 oppure entro il termine di 5 giorni supplementare impartitole nella decisione impugnata o anche successivamente.

Relativamente all'ennesima domanda di sospendere le esecuzioni "fino alla definizione del procedimento penale a suo carico, ovvero fino all'esito dei ricorsi avanti il TF" , ci si può limitare a rinviare alla motivazione di precedenti decisioni relative alla medesima questione (sentenze della CEF 15.2016.49 del 30 giugno 2016 consid. 3; 15.2016.34 del 24 giugno 2016; 15.2016.9 del 26 aprile 2016 consid. 3; 15.2015.94 del 26 aprile 2016; 15.2015.55 del 17 agosto 2015). Come già ricordato nella prima sentenza citata, il quesito della pignorabilità del conto presso _____ verrà esaminato quando la ricorrente si presenterà all'UE (art. 91 cpv. 1 LEF).

E. 3

La ricorrente rimprovera infine alla Camera una denegata e ritardata giustizia per non avere statuito sulle sue memorie del 26 aprile e del 31 agosto 2016 (recte: 2015).

E. 3.1

Per quanto attiene al primo atto valgano le seguenti considerazioni. a) Con scritto del 4 maggio 2015, il presidente della Camera ha informato RI 1 che non sarebbe stato dato alcun seguito alle sue osservazioni del 26 aprile 2015 formulate nella causa di rigetto dell'opposizione SO.2015.1524 della Pretura di Lugano, Sezione 5, precisando, relativamente alla seconda conclusione di tali osservazioni (pag. 14), che fra le competenze della CEF non rientra quella di procedere civilmente, amministrativamente o penalmente nei confronti di un avvocato o di altra persona, il cui comportamento è qualificato come illecito da una parte a una procedura giudiziaria. RI 1 non ha reagito a tale risposta. Non sussiste di conseguenza alcuna denegata o ritardata giustizia. b) Con il ricorso del 26 settembre 2016, tuttavia, RI 1 precisa che la sua domanda di accertamento della nullità del precetto esecutivo n. _____ per falsità era – ed è tuttora – rivolta alla CEF. Al punto 2 della motivazione del suo allegato del 26 aprile 2015, la ricorrente chiedeva in effetti alla Camera di accertare la nullità di quel precetto esecutivo, la cui data d'emissione sarebbe stata falsificata dall'avv. _____ con la verosimile complicità dei funzionari dell'UE di Lugano mediante retrodatazione al 2 gennaio 2015 onde salvaguardare il termine di convalida dell'inventario a tutela del diritto di ritenzione della sua cliente, eseguito il 3 dicembre 2014. A unico supporto delle sue allegazioni, la ricorrente invoca il fatto che il precetto in questione le è stato notificato solo il 12 marzo 2015, dopo essere stato ritornato dalla posta al mittente, dove sarebbe rimasto in giacenza fino a quella data. Risulta però dalle sue stesse allegazioni che è solita a non ritirare i precetti esecutivi in posta ma ad andare a ritirarli allo sportello dell'UE. Si espone così a ritardi nella consegna. Ciò che si è puntualmente verificato nel caso specifico, siccome a fronte del tentativo infruttuoso di notifica postale del precetto spedito il 22 dicembre 2014, l'UE ha dovuto ricorrere all'intervento della polizia cantonale il 16 gennaio 2015. In assenza di qualsiasi indizio serio di falsificazione di un atto che la ricorrente neppure ha allegato ai suoi ricorsi, non sussiste alcun motivo manifesto di nullità del precetto esecutivo né di adozione delle misure istruttorie richieste.

E. 3.2

Quanto al ricorso del 31 agosto 2015, basta ricordare che è stato respinto dal vicepresidente della Camera con sentenza del 9 settembre 2016 (inc. 15.2015.76) e che il ricorso in materia civile proposto da RI 1 al Tribunale federale è stato dichiarato inammissibile con decisione 5A_720/2016 del 6 ottobre 2016.

E. 4

Non si prelevano spese né si assegnano indennità.

E. 5

Notificazione all’avv. . Comunicazione all’Ufficio di esecuzione, Lugano. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello Il presidente
Il vicecancelliere Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro dieci giorni dalla notificazione, ridotti a cinque ove la decisione impugnata sia stata pronunciata nell’ambito di un’esecuzione cambiaria (art. 74 cpv. 2 lett. c, 100 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 lett. a LTF). Il termine non è sospeso durante le ferie giudiziarie nei casi previsti all’art. 46 cpv. 2 LTF.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.